

REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA UDINESPOSA/UDINEMOTORI/FSBSHOW

ART 1.

Le date di apertura e la durata della manifestazione vengono fissate dall'Organizzazione.

L'Organizzazione si riserva, in ogni momento, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di corresponsione di alcun rimborso od indennizzo a favore dei partecipanti né di chiunque altro salvo quanto previsto all'art. 30, di modificare sia la data di apertura sia la durata della manifestazione stessa.

PARTECIPAZIONE-AMMISSIONI-PAGAMENTI

ART.2

2.1 – Possono partecipare alla rassegna organizzata:

- a) i commercianti italiani ed esteri
- b) i rappresentanti, i concessionari o agenti italiani ed esteri di ditte produttrici italiane ed estere, sempre che le ditte non siano presenti in forma diretta

ART. 3

3.1 – La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo "Contratto di Partecipazione" da compilarsi in tutte le sue parti, firmata dal legale rappresentante della ditta e corredata di tutti i moduli allegati anch'essi debitamente compilati e firmati, dovrà pervenire nella sede dell'Organizzazione nei termini indicati dal medesimo.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento delle somme indicate nell'art. 5.2

3.2 – Dal momento della presentazione la domanda è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore, il quale per il solo fatto della presentazione medesima resta obbligato – e con esso i suoi delegati, assistenti, consulenti o dipendenti – alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge, di regolamento della Pubblica Autorità e, in particolare, del presente regolamento, nonché di quelle complementari successivamente emanate dall'Organizzazione.

ART. 4

4.1 – L'accettazione delle domande di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile dell'Organizzazione.

4.2 – Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata ne sarà data comunicazione scritta al richiedente, senza obbligo per l'Organizzazione di renderne noti i motivi. In tal caso l'Organizzazione sarà tenuta esclusivamente a rimborsare le somme versate in accompagnamento della domanda stessa.

4.3 – L'ammissione ha carattere esclusivamente personale. I diritti che ne derivano non sono cedibili a terzi. È altresì esclusa l'esposizione di prodotti non relativi allo scopo della manifestazione salvo autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione.

4.4 – L'Organizzazione si riserva la facoltà di modificare le modalità di partecipazione per cause di ordine tecnico o di servizio e comunque a suo insindacabile giudizio.

4.5 – Qualora il partecipante, per comprovati motivi che l'Organizzazione valuterà insindacabilmente, comunichi la rinuncia alla partecipazione, sempreché tale rinuncia pervenga all'Organizzazione in forma scritta almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, sarà comunque tenuto a pagare il 50% del canone relativo al totale determinato sulla domanda di partecipazione oltre alla quota d'iscrizione già versata. Qualora la rinuncia, da qualsiasi motivo sia stata determinata, venga comunicata nel periodo tra i 30 (trenta) e 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto a pagare l'intero canone. Nel caso di rinuncia successiva, oltre al canone sarà dovuta una penale pari al doppio dell'importo del canone salvo il risarcimento di maggiori danni.

ART. 5

5.1 – Per l'ammissione alla manifestazione devono essere corrisposti i seguenti importi, secondo le tariffe stabilite dall'Organizzazione:

- a) un canone da calcolarsi per ogni veicolo/imbarcazione ecc. esposto o diversamente per ogni area assegnata anche se non interamente occupata, per i posteggi;
- b) una quota di iscrizione;
- c) un importo relativo agli spazi pubblicitari su qualsiasi veicolo promozionale venga inserito all'interno della manifestazione.

5.2 – Al momento della presentazione della domanda di partecipazione dovranno essere versate la quota di iscrizione ed un acconto sugli importi nella misura indicata dall'Organizzazione.

5.3 – Il conguaglio degli importi dovuti dal partecipante per qualsiasi titolo deve essere corrisposto prima dell'uscita dei veicoli esposti nel quartiere fieristico, senza di che non verrà rilasciato il buono d'uscita di cui all'art. 23

5.4 – Il conguaglio degli importi dovuti dal partecipante per qualsiasi titolo con STAND ESPOSITIVO deve essere bonificato all'Istituto di Credito, le cui coordinate verranno comunicate dall'Organizzazione, entro il giorno precedente all'inizio della manifestazione. Di tale operazione all'espositore verrà richiesta copia dell'avvenuto versamento prima dell'inizio della manifestazione.

5.5 – In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta dal partecipante all'Organizzazione si applicherà un tasso d'interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 5 (cinque) punti.

SPAZI ASSEGNATI E ALLESTIMENTO

ART. 6

6.1 – Gli spazi sono di norma assegnati in base ai criteri stabiliti a proprio insindacabile giudizio dall'Organizzazione, tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste avanzate nella domanda di partecipazione.

6.2 – L'Organizzazione si riserva in caso di necessità, da qualsiasi situazione sia stato determinato, di variare l'ubicazione o ridurre le aree assegnate. In tal caso il partecipante avrà diritto solo all'eventuale conguaglio del canone dovuto in relazione al minor utilizzo delle aree, esclusa la facoltà di risolvere il contratto di partecipazione ed il diritto di indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART. 7

7.1 – Gli spazi saranno a disposizione, salvo diversa indicazione dell'Organizzazione, 2 (due) giorni prima della data di apertura della manifestazione. Le decorazioni e l'allestimento dovranno essere eseguiti a cure e spese del partecipante.

7.2 – L'Organizzazione provvederà a sue spese agli addobbi generali, all'illuminazione diurna e notturna dei locali ed alla pulizia generale.

ART. 8

8.1 – Nessun partecipante potrà installare nello spazio assegnato arredi e oggetti che non siano prima stati presentati all'Organizzazione e dalla stessa accettati e comunque tali da privare di luce, dare fastidio o comunque nuocere ad altri partecipanti.

8.2 – L'Organizzazione si riserva il diritto di intervenire con il proprio personale, addebitandone le spese al partecipante, per togliere o modificare quelle installazioni che possono tornare il pregiudizio e danno all'aspetto generale dei padiglioni o che diano incomodo agli altri partecipanti ed al pubblico, o che comunque siano state eseguite senza la propria approvazione o in contrasto con le prescrizioni richiamate nell'articolo seguente.

8.3 – In ogni caso il partecipante rimane responsabile in via esclusiva per tutto quanto attiene l'allestimento degli spazi a lui assegnati e per i danni che potessero derivarne, sia nei confronti dell'Ente fiera, dell'Organizzazione o qualunque terzo, ed è obbligato a tenerne indenne l'Organizzazione e l'Ente fiera medesimo per ogni richiesta di risarcimento a chiunque dovesse venire rivolta ad entrambi.

ART. 9

9.1 – È vietato l'accesso di autoveicoli col motore acceso all'interno dei padiglioni se non eccezionalmente autorizzato dall'Organizzazione. In tal caso chi ne fa richiesta dovrà garantire l'espulsione all'esterno dei gas di scarico mediante convogliamento degli stessi tramite tubazioni o altra idonea soluzione tecnica. È fatto obbligo al partecipante di scollegare i morsetti della batteria di ogni veicolo esposto e sincerarsi della disattivazione degli antifurti o di qualsiasi segnalazione acustica che possa arrecare disturbo durante la manifestazione. È vietato per qualsiasi motivo mettere in funzione i veicoli all'interno dei padiglioni e nell'area esterna o muovere/spostare gli stessi durante lo svolgimento della manifestazione se non con autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione ed in tal caso il partecipante deve osservare scrupolosamente, oltre a quelle particolari dettate dall'Organizzazione, le prescrizioni legali e regolamentari in materia, deve in particolare:

- a) mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare i rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas e liquidi, svuotare i serbatoi dal carburante;
- b) sottoporre i macchinari da esporre alle verifiche ed al collaudo stabiliti dalle norme speciali in materia, astenendosi dal farli funzionare anteriormente al rilascio da parte delle autorità competenti del relativo certificato.

In ogni caso i macchinari, gli accessori e quant'altro sopra indicato non dovranno costituire pericolo per alcuno né recare molestia.

9.2 – L'Organizzazione non assume alcuna responsabilità in relazione a tali macchinari per eventuali danni che potessero derivarne a persone e cose e dovrà essere tenuta integralmente indenne dal partecipante.

ART. 10

10.1 – Al partecipante è vietato apportare modifiche ai locali, al pavimento, alle colonne, applicare infissi alle pareti, praticare scassi o fori o effettuare pitturazioni. Eventuali deroghe dovranno essere richieste preventivamente e autorizzate per iscritto dall'Organizzazione.

10.2 – In ogni caso di modifica, alterazione, o danno arrecato ai locali ed in genere agli oggetti forniti dall'Ente fiera o dall'Organizzazione ed accertati dai relativi servizi tecnici, verrà addebitato al partecipante il costo di ripristino o di sostituzione, fatto salvo l'eventuale maggiore danno.

ART. 11

11.1 – Gli spazi assegnati dovranno essere occupati entro le ore 19,00 del giorno precedente l'inizio della manifestazione e risultarne completamente allestiti.

11.2 – Gli spazi che senza giustificato motivo:

a) non siano opportunamente allestiti e muniti di insegna, non siano occupati con i prodotti destinati all'esposizione e sgomberati da eventuali imballaggi ed altri materiali non destinati all'esposizione stessa;

b) siano lasciati senza sorveglianza od in condizioni di palese incuria nel corso della manifestazione;

possono essere considerati dall'Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, come abbandonati onde lo stesso ha diritto di liberamente disporre. In tali ipotesi il partecipante, fermo restando il pagamento del canone per il posteggio, è tenuto a corrispondere a titolo di penale una somma pari al doppio del canone stesso salvo il risarcimento dei maggiori danni.

11.3 – Dopo l'inizio della manifestazione non potrà avvenire nessuna entrata od uscita di veicoli in esposizione se non in casi eccezionali previa specifica autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione.

ART. 12

Il partecipante dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione e pulizia degli spazi assegnati prima e durante l'apertura dei padiglioni al pubblico. Nell'ipotesi che la pulizia non venga eseguita tempestivamente ed in forma accurata, l'Organizzazione si riserva la facoltà di provvedervi direttamente, addebitandone la relativa spesa al partecipante.

ART. 13

13.1 – Il partecipante è obbligato ad adibire agli stand personale assunto in conformità alle vigenti norme di legge ed idoneo ai compiti che è chiamato a svolgere. Coloro i quali operano negli stand sono tenuti ad osservare costantemente, nei confronti di chiunque, contegno corretto, in difetto di che l'Organizzazione può, a suo insindacabile giudizio, inibire loro ulteriore accesso al quartiere fieristico, salvo l'esercizio degli altri diritti previsti all'articolo 26.2.

13.2 – Ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni il partecipante si impegna:

a) a fornire opportune istruzioni in merito ai rischi presenti ai propri dipendenti e a quelli delle aziende chiamate ad intervenire presso il proprio stand;

b) verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che eventualmente chiamano ad operare all'interno del proprio stand;

c) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informando anche gli assegnatari degli spazi limitrofi al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i diversi lavori.

Il partecipante si dichiara edotto sui rischi specifici connessi alle lavorazioni all'interno del quartiere fieristico: in particolare dichiara di conoscere le problematiche e le prescrizioni per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, gli aspetti tecnici specifici relativi agli accessi, la viabilità e la logistica all'interno del quartiere fieristico, le disposizioni in caso d'incendio o di situazione di pericolo, secondo le informazioni fornite dall'Organizzazione.

ORARI- INGRESSI- BIGLIETTI- TESSERE

ART. 14

14.1 – L'orario di apertura al pubblico della manifestazione viene stabilito dall'Organizzazione, che si riserva di modificarlo a suo insindacabile giudizio anche nel corso della manifestazione stessa.

14.2 – I partecipanti ed i loro dipendenti, muniti di identificativo rilasciato dall'Organizzazione, possono accedere al quartiere fieristico mezz'ora prima dell'apertura dei padiglioni al pubblico ed uscirne non prima della chiusura e non oltre mezz'ora dalla chiusura stessa.

14.3 – Ogni partecipante ha diritto a 5 tessere d'ingresso.

SERVIZI

ART. 15

15.1 – I partecipanti che intendono usufruire della forza motrice, illuminazione supplementare, acqua, pareti divisorie, attrezzature, arredamento, apparecchi telefonici, pubblicità fonica e cartellonistica, dovranno farne richiesta contestuale alla domanda di partecipazione.

15.2 – L'Organizzazione provvede alla fornitura, nei limiti degli impianti e delle dotazioni a sua disposizione, secondo le tariffe dalla medesima stabilite.

15.3 – Per tali forniture l'Organizzazione si limita a trasmettere le prestazioni, le garanzie ed i rischi ad essa conferiti dai rispettivi enti fornitori, declinando inoltre ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da interruzioni, sospensioni o insufficienza d'erogazione, da qualsiasi causa siano dipesi.

15.4 – L'allestimento degli impianti ad opera del partecipante deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Valgono le disposizioni degli art. 8 punti 2 e 3, 9 che precedono.

15.5 – Ogni abuso nell'utenza di detti servizi autorizza l'Organizzazione a sospendere la fornitura, fermo restando l'obbligo del partecipante sia a pagare per intero il corrispettivo pattuito, sia a risarcire tutti gli eventuali danni a persone e cose tenendo indenne l'Organizzazione da ogni responsabilità in riguardo.

PUBBLICITA'

ART. 16

16.1 – Il partecipante, nell'ambito dell'area assegnata, può svolgere azione pubblicitaria esclusivamente relativa al prodotto oggetto della fiera. Ogni altra forma di propaganda o di pubblicità può essere effettuata nei limiti autorizzati dall'Organizzazione e secondo le tariffe da esso definite.

16.2 – In ogni caso al partecipante è fatto divieto di ricorrere a forme di pubblicità che siano comunque a contrasto con le vigenti disposizioni legali e regolamentari, con l'ordine pubblico ed il buon costume, ovvero che possono comunque provocare disagio o disturbo sia agli altri partecipanti, sia ai visitatori. In particolar modo il partecipante non può in alcun modo servirsi di pubblicità idonee a stabilire un termine di diretto raffronto con l'attività degli altri partecipanti.

16.3 – L'Organizzazione si riserva la facoltà di disporre l'eliminazione, la sospensione, la modificazione ed il trasferimento di mezzi pubblicitari posti in opera dal partecipante in contrasto con le precedenti norme. Eguale facoltà è data all'Organizzazione per esigenze tecniche e di servizio.

ART. 17

L'Organizzazione rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi distintivi, anche la denominazione della propria manifestazione con tutte le sue modifiche, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. È inibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto dell'Organizzazione.

VIGILANZA- ASSICURAZIONI

ART. 18

L'Organizzazione non assume nessuna responsabilità per i danni a persone o cose, da chiunque o comunque provocati. Di conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni od infiltrazioni d'acqua, pioggia, furti, rapina, attentati, sabotaggi, scioperi, vandalismi e qualsiasi altra causa accidentale o volontaria, ivi comprese le violazioni delle norme sulla pubblicità, sulla concorrenza e sulla tutela dei diritti commerciali e non.

ART. 19

L'Organizzazione provvede ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna ma declina ogni responsabilità al riguardo. Al partecipante è fatto obbligo, durante le ore di apertura dei padiglioni, di vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, alla propria area espositiva ed ai propri esposti.

ART. 20

20.1 – Al partecipante incombe l'obbligo di assicurare il proprio personale, lo stand e i prodotti esposti contro tutti i rischi che possono derivare dalla partecipazione anche nei confronti dell'Organizzazione e dell'Ente fiera, degli altri partecipanti e dei terzi.

20.2 – L'Organizzazione provvede, su richiesta e a spese del partecipante, ad assicurare con una compagnia primaria i prodotti e gli allestimenti di ogni partecipante senza assumersi alcuna responsabilità in merito alla congruità del valore assicurato. All'atto dell'iscrizione questi deve indicare il valore complessivo dei prodotti e degli allestimenti presenti nel suo stand, tenendo presente che in caso di sottoassicurazione l'eventuale danno verrà liquidato in proporzione. La copertura avrà inizio dalle ore 24,00 (ventiquattro) del giorno antecedente il periodo ufficiale stabilito per gli allestimenti, purchè il partecipante abbia già provveduto a consegnare la domanda di assicurazione all'Organizzatore, con l'indicazione del valore da assicurare. In difetto di ciò, la copertura avrà inizio dalle ore 24,00 (ventiquattro) del giorno in cui tale valore sarà acquisito da parte dell'Organizzazione.

L'assicurazione durerà fino allo sgombero dei prodotti e degli allestimenti che dovranno essere effettuati entro i termini previsti nell'art. 23.

L'assicurazione copre i danni da: a) incendio, fulmine, esplosioni di gas compreso quello delle bombole, esplosioni di vapori prodotti da sostanze infiammabili, scoppio di apparecchi a vapore, combustione spontanea; b) furto (escluso quello commesso con destrezza); c) rapina; d) crollo o sfascio dei fabbricati, caduta aerei, di loro parti o di oggetti da essi trasportati, urto veicoli stradali, intemperie, infiltrazioni d'acqua piovana o di acqua condotta, trombe d'aria e uragani, eventi socio politici o vandalici; e) rottura degli oggetti (esclusi quelli frangibili, a meno che siano causati da uno degli eventi di cui alle lettere a) e d); responsabilità civile per i danni provocati dai partecipanti o da persone delle quali essi debbano rispondere nei confronti di terzi in genere, Ente Fiera, Organizzazione, altri partecipanti o allestitori degli stand.

20.3 – I partecipanti che non intendessero fruire dell'assicurazione prevista dall'Organizzazione possono provvedere direttamente alla copertura assicurativa purchè a mezzo di compagnie primarie per gli stessi rischi previsti dalla polizza standard.

In tal caso la polizza dovrà venire esibita all'Organizzatore prima dell'introduzione negli stand dei prodotti e dei relativi allestimenti.

20.4 – Qualora risultasse che il partecipante non è coperto da assicurazione come sopra previsto, l'Organizzazione ha facoltà di provvedere d'ufficio a stipulare un contratto assicurativo con copertura dal giorno d'inizio della manifestazione, escluso il periodo d'allestimento, addebitando al partecipante stesso il relativo importo. L'organizzazione declina comunque ogni responsabilità per l'eventuale mancata assicurazione e per la congruità del valore assicurato.

20.5 – La denuncia dei sinistri dovrà essere presentata per iscritto alla compagnia assicuratrice, con ogni documentazione relativa, entro il giorno seguente il loro accertamento e comunque prima dell'inizio dello sgombero delle merci esposte. Gli eventuali periti verranno nominati di comune accordo fra le compagnie Assicuratrici e l'Organizzazione senza alcuna ingerenza da parte degli espositori i quali interverranno in quietanza all'atto della liquidazione del danno.

RIPRESE- REGISTRAZIONI-RIPRODUZIONI-PROIEZIONI-ESECUZIONI MUSICALI

ART. 21

Salvo autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione è vietato a chiunque il rilievo di misure, l'esecuzione di disegni, la riproduzione fotografica, televisiva, cinematografica o con altri mezzi, sia dei prodotti esposti, sia degli allestimenti che delle aree espositive.

ART. 22

La proiezione di film e le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di apparecchi radiorecettori, televisioni, fonografi, filodiffusione, magnetofoni, ecc., ferme restando le norme sulla pubblicità di cui all'art. 16, sono soggette al pagamento dei diritti d'autore della S.I.A.E. (Società Italiana Autori), con la quale le ditte partecipanti devono prendere preventivo accordo.

SGOMBERO

ART. 23

23.1 – Lo smontaggio degli allestimenti e degli impianti e la rimozione dei materiali esposti potranno iniziare soltanto il giorno successivo a quello della chiusura della manifestazione e dovranno essere ultimati entro i 2 (due) giorni successivi, nell'orario di normale apertura del quartiere fieristico. Le aree espositive dovranno essere riconsegnate all'Organizzazione nell'identico stato in cui vennero messe a disposizione del partecipante.

23.2 – A garanzia delle proprie ragioni creditorie per quanto dovutogli dal partecipante a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti, l'Organizzazione ha diritto di ritenere le merci esposte, l'allestimento e l'arredamento dello stand e di ogni altra cosa di pertinenza dell'espositore esistente nel quartiere fieristico, nonché quello di soddisfarvi in via preferenziale sul prezzo ricavato dalle loro vendite ai sensi dell'art. 2764 del Codice Civile.

Tale diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque detenga le cose di pertinenza del partecipante, come pure sulle cose, a chiunque appartenenti, che comunque si trovi nell'area a lui assegnata.

23.3 – Per l'uscita dei materiali il partecipante deve ritirare presso gli uffici dell'Organizzazione l'apposito "Buono d'uscita" che verrà rilasciato ad avvenuta liquidazione della partita contabile.

23.4 – L'Organizzazione non assume alcune responsabilità per quanto rimanesse nel quartiere fieristico oltre il termine stabilito. L'Organizzazione potrà provvedere alle successive demolizioni, all'immagazzinamento dei materiali e delle merci abbandonate dal partecipante senza nessuna sua responsabilità ed a spese, rischio e pericolo del partecipante stesso. Decorsi due mesi dal termine della manifestazione, o anche immediatamente qualora si tratti di prodotti deperibili, l'Organizzatore ha facoltà di porre in vendita tutto quanto non fosse stato ritirato, nelle forme e nelle condizioni che riterrà più convenienti a suo insindacabile giudizio. Il ricavato, detratte le spese, resterà a disposizione del partecipante.

23.5 – in ogni caso la permanenza dei materiali del partecipante nel quartiere fieristico comporta una quota giornaliera di _ 100,00 (cento) per ogni modulo di posteggio occupato.

CATALOGO UFFICIALE

ART.24

24.1 – L'Organizzazione si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione del catalogo ufficiale della manifestazione e di eventuali altre pubblicazioni, nonché della vendita al pubblico delle stesse. A ciascun partecipante compete l'iscrizione a titolo gratuito, nell'elenco alfabetico, della propria ragione sociale, indirizzo e numero di telefono. L'inserzione, ove prevista, avviene a pagamento della quota stabilita.

Le indicazioni necessarie per la compilazione del Catalogo saranno fornite dal partecipante sotto la sua completa responsabilità all'atto della presentazione della domanda.

L'Organizzazione può altresì accettare, a condizioni da convenirsi, inserzioni a carattere pubblicitario.

24.2 – L'Organizzatore non assume alcun impegno circa la pubblicazione del catalogo e non sarà pertanto ritenuto responsabile in caso di mancata o ritardata pubblicazione, ovvero di omissioni o errori di qualsiasi sorta nella tipografia, nella stampa ed in genere nell'edizione.

DIVIETI

ART. 25

Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente regolamento, è fatto particolare divieto al partecipante di:

- a) Cedere o scambiare, anche a titolo gratuito, le aree di assegnazione;
- b) Usare aree, adiacenti alle proprie e comunque all'interno del quartiere fieristico per il deposito dei materiali o cose non destinati e necessari all'esposizione;
- c) Esporre cartelli, indicazioni, o comunque fare pubblicità di prodotti diversi da quelli elencati nella richiesta di partecipazione;
- d) Eseguire vendite con consegna immediata salvo espressa autorizzazione dell'Organizzatore;
- e) Coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore fissate per la visita del pubblico;
- f) Permanere sia nei padiglioni, sia in genere nel quartiere fieristico, in ore diverse da quelle stabilite dagli appositi orari;
- g) Accedere al quartiere fieristico, circolare e sostare in esso con veicoli di qualsiasi genere, se non nei casi previsti dal regolamento;
- h) Accendere fuochi, introdurre materiali infiammabili od esplosivi, bombole di gas, prodotti detonanti o pericolosi o maledoranti o che comunque possono arrecare danno e molestia;
- i) Modificare in qualsiasi modo lo stato dei beni mobili ed immobili dell'Ente fiera senza specifica autorizzazione scritta dell'Organizzatore.

ART. 26

26.1 – Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno carattere di essenzialità e sono fra loro indivisibili.

Fermo il diritto dell'Organizzatore di intervenire per porre fine al comportamento vietato nonché di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti, ed indipendentemente dall'applicazione delle misure già previste per specifiche ipotesi, nei confronti dei partecipanti che comunque trasgrediscano alle prescrizioni e ai divieti contenuti sia nel precedente articolo sia altrove del presente regolamento, l'Organizzatore avrà diritto a proprio insindacabile giudizio, secondo la gravità del caso e anche congiuntamente, di:

- a) applicare una penale pari al doppio dell'ammontare del canone dovuto per gli spazi assegnati, oltre quanto stabilito dal comma successivo;
- b) inibire l'accesso al quartiere fieristico;
- c) chiudere temporaneamente l'area occupata;
- d) revocare definitivamente la concessione dell'area.

29.2 – L'esercizio di tali diritti da parte dell'Organizzazione non fa in nessun caso venir meno l'obbligazione del partecipante di provvedere all'integrale versamento delle somme dovute per la partecipazione, e tanto meno comporta il diritto del medesimo alla restituzione di quelle già versate né indennizzi o risarcimenti di alcun genere.

DISPOSIZIONE GENERALI FINALI

ART. 27

27.1 – Qualora la manifestazione non potesse avere luogo, qualsiasi ne sia la causa, la domanda di partecipazione si intende automaticamente priva di effetto e l'Organizzazione rimborserà al partecipante il canone versato per il posteggio, nonché la nota parte del compenso per l'erogazione dei servizi richiesti e non ancora prestati, deduzione fatta delle spese a tal fine eventualmente sostenute dall'Organizzazione stessa.

27.2 – Qualora, in qualsiasi momento, i giorni di durata della manifestazione vengano ridotti, ovvero la manifestazione in corso sia sospesa o interrotta, quale che sia la causa di tali variazioni il partecipante non ha diritto a risolvere il contratto. Se la minor durata è determinata da cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'Organizzazione, nessuna riduzione o rimborso sono dovuti al partecipante; in ogni diversa ipotesi il canone ed il compenso per i servizi sono ridotti in proporzione alla minor durata della manifestazione.

27.3 – In nessuna delle precedenti ipotesi l'Organizzatore è tenuto a corrispondere al partecipante indennizzi o risarcimenti ad alcun titolo.

ART. 28

L'Organizzazione ha facoltà di emanare:

- a) le norme complementari previste dal presente regolamento;
- b) quelle norme che, in qualsiasi tempo, ritenga a suo insindacabile giudizio opportune per il miglioramento della manifestazione, e ciò anche in deroga al regolamento ed alle norme complementari di cui sopra;
- c) norme apposite per l'organizzazione di manifestazioni speciali.

28.2 – Tutte le norme predette vengono rese note tramite lettere, circolari, notiziari od altri mezzi idonei e sono obbligatorie per il partecipante.

ART. 29

29.1 – Per qualsiasi doglianza relativa all'Organizzazione e allo svolgimento della manifestazione dell'Organizzazione il partecipante ha, a tutti gli effetti, l'onere di presentare reclamo mediante lettera raccomandata indirizzata all'Organizzatore entro il termine di scadenza della data di chiusura della manifestazione stessa.

29.2 – Su tali reclami l'Organizzazione si riserva di decidere a mezzo di organi o persone da esso stesso a ciò delegati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo e fino ad allora il partecipante non potrà agire in sede giudiziale.

ART. 30

Agli effetti del presente regolamento e delle norme complementari l'Organizzazione può assumere validi impegni solamente attraverso atti scritti dal suo rappresentante o dalle persone da lui delegate per iscritto.

ART. 31

31.1 – Il partecipante avrà l'obbligo di eleggere ad ogni effetto il proprio domicilio fiscale nei luoghi determinati insindacabilmente dall'Organizzazione con lettera raccomandata.

31.2 – Per ogni controversia comunque derivante dall'applicazione del presente regolamento, anche connessa, il partecipante accetta la competenza esclusiva del Foro di Udine, salva la facoltà dell'Organizzatore di adire altro Foro territoriale competente.

ART. 32

Il presente regolamento può essere redatto, oltre che in italiano, in altre lingue. In caso di discordanza fra i vari testi, prevale il testo italiano.

ART. 33

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi disciplinanti la materia.

Data,

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sottoscritto con la firma su contratto di partecipazione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il partecipante dichiara di aver letto in ogni sua parte il presente regolamento e di approvare senza deroghe tutte le disposizioni e clausole in esso contenute.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sottoscritto con la firma sul contratto di partecipazione